

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3773/87 DELLA COMMISSIONE**

del 16 dicembre 1987

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1577/81 che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1055/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16 bis, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3502/85<sup>(4)</sup>, ha istituito un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili;

considerando che è auspicabile esprimere in ECU l'ammontare forfettario costituente l'insieme delle altre spese che non sono da includere nel valore in dogana, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1577/81, il cui valore in moneta nazionale per il calcolo di prezzi unitari dovrebbe corrispondere al valore stabilito in conformità del regolamento (CEE) n. 2779/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, per l'applicazione dell'ECU agli atti adottati in campo doganale<sup>(5)</sup>;

considerando l'opportunità di modificare l'ammontare forfettario tenuto conto degli aumenti di costi intervenuti dopo la fissazione iniziale di detto importo;

considerando che con decorrenza dal 1° gennaio 1988 la Comunità ha istituito una nomenclatura combinata per soddisfare le esigenze della tariffa doganale comune e quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che la classificazione delle merci alle quali si applica il sistema di procedure semplificate è basata sulla tariffa doganale comune; che, di conseguenza, è necessario classificare tali merci, elencate negli allegati al

regolamento (CEE) n. 1577/81, con riferimento alla nomenclatura combinata;

considerando che in seguito all'esperienza acquisita negli scambi in questione è emersa l'esigenza di inserire nuove merci nell'elenco figurante all'allegato I di detto regolamento e di adeguare l'allegato II dello stesso;

considerando che l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1577/81 in Spagna e nel Portogallo è differita fino al 1° gennaio 1996, conformemente all'articolo 393 e all'allegato XXXV dell'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1577/81 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 3, il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

« — un ammontare forfettario pari a 5 ECU, costituente l'insieme delle altre spese che non sono da includere nel valore in dogana.

Tale importo sarà convertito nella moneta degli Stati membri sulla base degli ultimi tassi di cambio in vigore, stabiliti in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2779/78. »

2) Gli allegati di tale regolamento sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

*Articolo 2*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

2. È tenuto conto dell'articolo 1, punto 1 a partire dal periodo di riferimento che comincia il 18 dicembre 1987.

3. L'articolo 1, punto 2 è applicabile a decorrere dall'8 gennaio 1988.

(1) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 112, del 25. 4. 1985, pag. 50.

(3) GU n. L 154, del 13. 6. 1981, pag. 26.

(4) GU n. L 335, del 13. 12. 1985, pag. 9.

(5) GU n. L 333, del 30. 11. 1978, pag. 5.